

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35797 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: GIORGI MARIA SILVIA
Data Udiienza: 28/10/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. Barilaro Fortunato, nato a Anoa (RC) il 25/09/1944
2. Barilaro Francesco, nato a Anoa (RC) il 15/01/1947
3. Battista Raffaele, nato a Taurianova (RC) il 27/10/1976
4. Bruzzaniti Rocco, nato a Antonimina (RC) il 09/08/1959
5. Ciricosta Michele, nato a Anoa (RC) il 29/07/1936
6. Garcea Onofrio, nato a Pizzo Calabro il 18/12/1950
7. Multari Antonino, nato a Locri il 09/12/1956
8. Nucera Lorenzo, nato a Sambatello di Reggio Calabria il 17/06/1960
9. Pepè Benito, nato a Galatro (RC) il 05/08/1936

avverso la sentenza del 16/10/2018 della Corte di appello di Genova.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;



uditi i Difensori: Avv. Marco Bosio e Avv. Franz Sarno per Fortunato Barilaro; Avv. Marco Bosio per Francesco Barilaro e Benito Pepé; Avv. Marco Bosio anche in sostituzione dell'Avv. Emanuele Lamberti per Michele Ciricosta, per conto del quale deposita nota di udienza; Avv. Alessandro Lanata per Raffaele Battista; Avv. Maria Brucale e Avv. Pietro Bogliolo per Rocco Bruzzaniti; Avv. Pietro Bogliolo per Antonino Multari; Avv. Paolo Bonanni per Onofrio Garcea; Avv. Mario Iavicoli per Lorenzo Nucera, i quali, riportandosi ai motivi proposti, insistono per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/11/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in esito a giudizio abbreviato assolveva per insussistenza del fatto Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Ciricosta Michele, Garcea Onofrio, Multari Antonino, Nucera Lorenzo e Pepè Benito dal delitto ex art. 416-*bis* commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen., per aver fatto parte (con Gangemi Domenico, Belcastro Domenico, Condidorio Arcangelo e Nucera Paolo, separatamente giudicati), dell'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta* operante in Liguria, collegata con le strutture organizzative calabresi e costituita in articolazioni territoriali denominate "*locali*" di Genova e Ventimiglia, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva.

La locale di Genova annoverava come capi e organizzatori, oltre a Gangemi, Garcea, Condidorio, Nucera e quali partecipi Bruzzaniti, Battista e Multari; la locale di Ventimiglia vedeva quali capi e organizzatori Ciricosta, Pepè, Barillaro Fortunato e Francesco.

Il processo scaturisce dall'indagine del Ros di Genova denominata "Maglio 3", concernente l'insediamento in Liguria e nel Basso Piemonte di strutture locali della *'ndrangheta* calabrese, e trova fondamento probatorio negli esiti delle intercettazioni ambientali attivate presso l'esercizio commerciale genovese di Gangemi a seguito della visita dello stesso nell'agosto 2009 a Domenico Oppedisano in Rosarno, negli esiti di intercettazioni telefoniche e nei servizi di pedinamento e appostamento della polizia giudiziaria.

Gli elementi di maggiore spessore indiziario attingono la locale di Genova e Domenico Gangemi che, unitamente a Domenico Belcastro, è stato giudicato nell'ambito del processo "Crimine" per il delitto ex art. 416-*bis* cod. pen. dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria.

In particolare, in occasione dell'incontro tra il capocrimine Oppedisano e Gangemi il 14.8.2009 presso un agrumeto in Rosarno, in relazione al ruolo di quest'ultimo e ai rapporti tra la locale di Genova e la Provincia calabrese, veniva captata una conversazione nel corso della quale, oltre a discorrere di rituali e cariche di *'ndrangheta*, Gangemi faceva riferimento a un semplice picciotto che si comportava da mamma santissima, riferendo di avere riunito gli anziani a Genova, proponendo di tenerlo presente più o meno in tutto ma "*la cosa più stretta di 'ndrangheta la discutiamo poi con le persone che ci pare a noi ... con la Calabria abbiamo tutta*

la massima collaborazione, tutto il massimo rispetto, siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è 'ndranghetista, noi siamo calabresi, quello che c'era qui l'abbiamo portato lì"; Oppedisano precisava: "però compare quello che amministrano lì lo amministrano per la nostra terra".

L'attività investigativa si incentrava nel protratto monitoraggio di Gangemi e del ristretto gruppo di soggetti che ruotavano attorno al medesimo.

Le conversazioni ambientali e telefoniche dimostrano il ruolo di primazia di Gangemi, l'uso di un linguaggio che richiama regole e ruoli della 'ndrangheta, l'intervento nella soluzione di problemi interni, anche minuti, quali la partecipazione a matrimoni e funerali, la scelta di appoggiare alcuni candidati alle elezioni amministrative regionali del 2010 allo scopo di assicurarsene i favori.

In particolare, Gangemi propugnava la candidatura di Aldo Praticò ma altri membri del gruppo sponsorizzarono candidati diversi, tra cui Fortunella Moio, figlia di un esponente della 'ndrangheta di Ventimiglia.

Venivano accertate e documentate attraverso appositi servizi di osservazione e pedinamento, oltre che d'intercettazione ambientale, alcune riunioni connotate da segretezza: la riunione di Bordighera in data 17/01/2010, collegata all'appoggio alla candidatura Saso, cui avrebbe partecipato anche Bruno Pronesti, condannato in via definitiva quale figura di vertice della 'ndrangheta del Basso Piemonte; la riunione del 28/2/2010 per il conferimento delle doti a Antonio Maiolo e Giuseppe Caridi (consigliere comunale di Alessandria), cui parteciparono vari esponenti della 'ndrangheta ligure; il *summit* di Bosco Marengo in data 30/05/2010, originato dalla necessità di dirimere la questione relativa alla formazione di un nuovo locale nella zona di Asti, osteggiata da Pronesti, cui pure parteciparono esponenti liguri.

Il primo giudice perveniva all'esito assolutorio rilevando che, sebbene l'associazione mafiosa possa esistere senza la commissione di reati-fine, essa non può prescindere dalla esteriorizzazione della sua forza intimidatrice in considerazione del carattere strumentale del metodo mafioso rispetto ai fini illeciti indicati dalla legge; sicché, nella specie, quantunque gli imputati risultino legati alla 'ndrangheta della quale riproducono riti e segretezza, non sarebbero attivi in Liguria, limitandosi a coltivare i rituali associativi. Secondo il primo giudice, dunque, pur essendo 'ndranghetisti, non si comporterebbero come tali al di fuori della Calabria: «se indiscutibilmente emerge che i soggetti monitorati sono personaggi legati alla 'ndrangheta che si incontrano e si riuniscono nel rispetto di tradizioni 'ndranghetiste, parlano di questioni di 'ndrangheta, partecipano al conferimento di cariche proprie del sodalizio e ne seguono i rituali, in alcun modo emerge, se non in via meramente ipotetica, che di tale associazione costoro abbiano riprodotto in Liguria le caratteristiche operative né tantomeno che agiscano nei rapporti con l'ambiente esterno come appartenenti a un'associazione di tipo mafioso. ... In realtà per nessuno degli imputati, di cui peraltro neppure risulta con certezza il ruolo formale ricoperto all'interno del sodalizio, è stata evidenziata manifestazione alcuna non solo di concreta operatività nelle attività tipiche ma neppure di quella consapevolezza e volontà di poter contribuire a perseguire i fini propri dell'associazione mafiosa ... quella messa a disposizione in cui si sostanzia il contenuto minimo della partecipazione».

A seguito d'impugnazione del P.M. e del P.G. la Corte d'appello di Genova con sentenza del 19/02/2016 confermava quella di primo grado, evidenziando in particolare il profilo relativo alla necessità di esteriorizzazione del metodo mafioso ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 416-*bis* cod. pen.

Riteneva la Corte che pure le nuove articolazioni territoriali di organizzazioni mafiose storiche, quale la 'ndrangheta, alle stesse legate da un rapporto organico, debbano implicare l'autonoma capacità di sprigionare, per il solo fatto della loro esistenza, una capacità di intimidazione "attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile", che nel caso in esame non era configurabile; così dissentendo dalla difforme opinione di cui alla sentenza di legittimità n. 3166/2015 (nel processo "Albachiara"), che aveva definito - in termini di affermazione di responsabilità degli imputati - il filone piemontese della stessa indagine da cui è scaturito l'odierno processo.

A seguito di ricorso del P.G., la Corte di cassazione, con sentenza del 04/04/2017 n. 24851, ha annullato la sentenza di appello per violazione ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello.

Osservava la Corte di legittimità che i giudici di merito avevano sottolineato la sussistenza di plurimi indici probatori dell'esistenza di nuclei locali strutturati in Liguria e collegati alla 'ndrangheta calabrese (il tenore delle conversazioni intercettate, le riunioni segrete, l'uso di un linguaggio criptico, l'affiliazione e il conferimento di doti, le delibere concordate con la casa madre sugli appoggi per le elezioni regionali liguri del 2010 ai candidati Praticò, Saso e Moio, l'obbedienza alle indicazioni provenienti dalla Calabria, la partecipazione di rappresentanti liguri ad eventi collettivi come matrimoni e funerali e alle più significative vicende della 'ndrangheta calabrese, come la riunione alla Madonna di Polsi), di cui replicavano riti, regole e rapporti gerarchici. E però ne avevano escluso la rilevanza penale sulla base di una valutazione parcellizzata degli episodi che esprimevano caratteristiche e collegamenti dell'associazione mafiosa. Invitava quindi il giudice di rinvio a valutare le evidenze probatorie secondo le consolidate regole di inferenza logica in tema di esame d'insieme e non atomistico di condotte frazionate, a dare adeguato rilievo ai collegamenti fra il gruppo ligure e l'organizzazione calabrese, a tenere conto delle relative sentenze passate in giudicato e, infine, quanto all'esternazione del metodo mafioso, a considerare che essa per le strutture delocalizzate di mafie classiche non necessita di azioni eclatanti o di reati fine, potendo l'uso della forza d'intimidazione esteriorizzarsi in forme più subdole e striscianti mirate al controllo degli apparati pubblici e delle attività economiche.

2. La Corte d'appello di Genova, in sede di rinvio, dava innanzitutto atto dell'avvenuta acquisizione di una serie di pronunce definitive che hanno accertato l'esistenza delle "locali" di 'ndrangheta di Genova e Ventimiglia: - sentenza cd. "Crimine", Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/07/2015, di condanna di Domenico Gangemi come capo della locale della 'ndrangheta di Genova; - sentenza Tribunale di Reggio Calabria in data 8/3/2012, di condanna

di Domenico Belcastro come esponente di vertice della medesima locale; - sentenza c.d. "La Svolta" della Corte d'appello di Genova in data 10/12/2015, di condanna di numerosi soggetti come partecipi della locale di 'ndrangheta di Ventimiglia, diretta da Giuseppe Marciànò; - sentenza cd. "Albachiara" della Corte d'appello di Torino del 10/12/2013, di condanna di Bruno Pronestì, Giuseppe Maiolo e Giuseppe Caridi come esponenti di vertice o partecipi della locale del Basso Piemonte in contatto con le locali liguri.

La Corte indicava il complessivo quadro probatorio costituito da:

- le intercettazioni ambientali degli incontri in Calabria o in Liguria fra esponenti dell'associazione mafiosa (la citata conversazione del 14/08/2009 a Rosarno fra Gangemi, capo della locale di Genova, e Oppedisano, capocrimine della provincia ed esponente di vertice della 'ndrangheta; le conversazioni nella primavera 2010 presso la lavanderia di Siderno fra Giuseppe Commisso e Domenico Belcastro, sull'attività della locale genovese e sull'appoggio della 'ndrangheta ai candidati alle elezioni regionali, Sasò, Praticò, Moio; le conversazioni captate nel negozio di Gangemi o a bordo di autovetture, aventi ad oggetto sia la decisione di dare l'appoggio elettorale ai candidati graditi dalla casa madre calabrese, Saso e Praticò, con le critiche alla "trascuranza" di Belcastro che aveva deciso invece di appoggiare Fortunella Moio, imparentata con affiliati della locale di Ventimiglia, sia le valutazioni circa la partecipazione a matrimoni o funerali o alla riunione di Polsi per il conferimento delle cariche, sia le censurabili "mancanze" di taluni affiliati, sia i contatti effettivamente avuti prima e dopo le elezioni fra Gangemi e i candidati, con le reciproche promesse di procurare voti in cambio della "lealtà" degli eletti per la soluzione dei problemi degli affiliati calabresi);

- i servizi di pedinamento e osservazione di polizia giudiziaria, preceduti o seguiti da intercettazioni ambientali, relativi a riunioni 'ndranghetiste (il 27/12/2009 a Bosco Marengo presso l'abitazione di Pronestì, capo della locale di Alessandria, cui parteciparono anche Gangemi, Conditorio e Nucera; il 17/01/2010 a Bordighera presso l'abitazione di Pepé, cui parteciparono Gangemi, Garcea, Multari, Ciricosta, Pepé, Barilaro Fortunato e Francesco, Pronestì e Belcastro; il 28/02/2010 ad Alessandria presso l'abitazione di Giuseppe Caridi, cui parteciparono Gangemi, Garcea, Barilaro Fortunato e Francesco, Ciricosta, Pepé, Belcastro; il 16/03/2010 a Lavagna presso il ristorante di Nucera cui parteciparono, fra gli altri, Gangemi, Belcastro, Garcea, Conditorio; il 30/05/2010 a Bosco Marengo presso l'abitazione di Pronestì, cui parteciparono, fra gli altri, Gangemi, Conditorio e Nucera);

- gli accertamenti di polizia giudiziaria relativi alla partecipazione degli imputati a rituali ed eventi di 'ndrangheta, quali il conferimento di cariche locali, la partecipazione alla riunione annuale al Santuario della Madonna di Polsi ove si conferiscono le cariche più elevate, la rappresentanza pianificata delle locali a matrimoni e funerali di affiliati alla ndrangheta calabrese.

La Corte disattendeva preliminarmente la richiesta difensiva di sollevare questione pregiudiziale davanti alla CGUE circa la compatibilità con la Decisione Quadro 2008/841 GAI dei criteri di qualificazione della figura del partecipe e di rilevanza dell'esternazione del metodo

mafioso, desumibili dall'art. 416-*bis* cod. pen., che riteneva conformi alle tipologie descritte dalla Decisione Quadro.

Quindi rimarcava, da un lato, che era stata giudizialmente accertata con sentenze definitive l'esistenza sia della locale di Genova capeggiata da Gangemi (processo "Crimine" a carico di Gangemi e Belcastro) che di quella di Ventimiglia capeggiata da Marcianò (processo "La Svolta"), e, dall'altro, che era incontrovertibile la qualità di 'ndranghetisti degli imputati. L'esistenza delle due locali era ampiamente riscontrata dalle numerosissime conversazioni intercettate. Per la locale di Genova, assumeva preminente rilievo la conversazione del 14/08/2009 a Rosarno fra Gangemi, capo della locale di Genova, e il capocrimine Oppedisano (in cui si parla del conferimento delle cariche, delle formule di affiliazione, della partecipazione rituale di rappresentanti delle locali liguri a un matrimonio e alla riunione di Polsi, di vicende di affiliati liguri della locale genovese). Per la locale di Ventimiglia erano significative le conversazioni 24/01/2010 e 01/04/2010 fra Gangemi e Condidorio e la conversazione 07/02/2010 fra Gangemi e Bruzzaniti, in cui gli affiliati della zona del ponente vengono definiti "gli uomini di Ventimiglia".

L'esistenza delle locali liguri emergeva inoltre da una serie di conversazioni fra Belcastro e Giuseppe Comisso in Siderno in date 19/08/2009, 05/10/2009, 04/03/2010, dalla conversazione del 20/08/2010 fra Pronestì, capo della locale del Basso Piemonte, e l'affiliato Persico, dalle plurime conversazioni intercettate presso il negozio genovese di Gangemi, costante punto di riferimento degli affiliati (tutte analiticamente trascritte nella sentenza di primo grado), nelle quali si parla di partecipazione in rappresentanza rituale a matrimoni e funerali, di condotte censurabili o "trascuranze" degli affiliati, di contatti e "ambasciate" della casa madre, delle promesse elettorali e degli impegni di lealtà "alla Calabria" pretesi dai candidati alle prossime elezioni regionali liguri.

Dalle citate conversazioni (in particolare da quella fra Gangemi e Oppedisano) emerge altresì il riconosciuto collegamento e la collaborazione delle due locali liguri sia con l'associazione madre operante in Calabria che con locali dislocate in altre regioni. La polizia giudiziaria ha monitorato infatti la partecipazione degli odierni imputati a plurimi incontri e riunioni di 'ndrangheta di Gangemi e Belcastro con esponenti di vertice e affiliati di altre locali, con particolare riferimento a quella del Basso Piemonte capeggiata da Pronestì (condannato con la sentenza "Albachiara"): la riunione del 27/12/2009 a Bosco Marengo nell'abitazione di Pronestì, con Gangemi, Condidorio e Nucera; quella del 17/01/2010 a Bordighera presso l'immobile di proprietà di Pepé, con Gangemi, Multari, Garcea, Belcastro, Ciricosta, Fortunato e Francesco Barilaro e Pepé; quella del 28/02/2010 ad Alessandria presso l'abitazione di Giuseppe Caridi, con Gangemi, Garcea, Fortunato e Francesco Barilaro, Pepé e Ciricosta; quella del 16/03/2010 a Lavagna, con Gangemi, Garcea, Condiridio, Belcastro, Rodà, mentre era invitato anche Bruzzaniti; quella del 30/05/2020 a Bosco Marengo presso l'abitazione di Pronestì, con Gangemi, Nucera, Condidorio e altri affiliati. Le riunioni si svolgevano con i rituali di 'ndrangheta e, utilizzando un linguaggio criptico, avevano ad oggetto riti di affiliazione o conferimenti di cariche, la soluzione delle "trascuranze", l'indicazione delle rappresentanze ad

eventi di rilievo, la valutazione degli appoggi elettorali ai candidati Praticò e Saso, l'eventuale formazione di una "società minore", l'esame delle indicazioni provenienti dai vertici della casa madre calabrese; erano segrete e ad esse partecipavano anche soggetti definitivamente condannati ex art. 416-bis cod. pen., come affiliati della locale del Basso Piemonte (sentenza Corte d'appello Torino n. 4447/2013, "Albachiara").

La Corte, dopo avere elencato gli ulteriori elementi di prova dell'adesione degli imputati al sodalizio mafioso ligure (come dettagliatamente descritti nella sentenza di primo grado: la partecipazione alla riunione annuale di Polsi, a funerali e matrimoni di affiliati in rappresentanza delle locali, l'intervento personale per vicende interne all'associazione, i contatti con esponenti di vertice della casa madre calabrese), riassume sinteticamente gli specifici elementi indiziati della partecipazione dei singoli imputati all'associazione.

L'adesione di Fortunato e Francesco Barilaro, Michele Ciricosta e Benito Pepè - "quelli di Ventimiglia" secondo Gangemi - alla locale di Ventimiglia (la cui esistenza risulta definitivamente accertata con la citata sentenza "La Svolta") era desumibile, alla stregua delle conversazioni intercettate e dei servizi di pedinamento e monitoraggio di polizia giudiziaria, dalla loro partecipazione alle suindicate riunioni di 'ndrangheta con rappresentanti di altre locali liguri e del Basso Piemonte, nel corso delle quali venivano conferite doti e cariche agli affiliati, nonché a matrimoni e funerali di esponenti di vertice del sodalizio in rappresentanza della locale, e al diretto coinvolgimento nell'operazione di appoggio ai candidati Praticò, Saso e Moio nelle elezioni regionali.

La loro risalente affiliazione alla locale di Ventimiglia è confermata altresì dall'univoco tenore della conversazione intercettata il 16/08/2011 fra Giuseppe e Vincenzo Marciànò, riportata per esteso nella motivazione della acquisita sentenza definitiva nel processo "La Svolta".

Anche la partecipazione degli imputati Battista, Bruzzaniti, Garcea (considerato il braccio destro di Gangemi, capo indiscusso della locale), Multari e Nucera alla locale di Genova era pacificamente desumibile, alla stregua delle conversazioni intercettate e dei servizi di pedinamento e monitoraggio di polizia giudiziaria, dall'accertata loro partecipazione alle varie riunioni di 'ndrangheta suelencate, a matrimoni e funerali di esponenti di vertice del sodalizio in rappresentanza della locale, e al diretto coinvolgimento nell'operazione di appoggio ai candidati Praticò, Saso e Moio nelle elezioni regionali.

La Corte si soffermava, in particolare, sulla vicenda dell'appoggio elettorale delle due locali liguri ai candidati graditi e indicati nelle "ambasciate" della casa madre calabrese (Saso e Praticò, già consigliere regionale il primo e consigliere comunale di Genova il secondo, e Fortunella Moio, figlia e nipote di affiliati), nelle elezioni regionali del 2010, già posta in luce dalle citate sentenze dei processi "Crimine" e "La Svolta" e valorizzata dalla sentenza di annullamento con rinvio della S.C. come momento di concreta esternazione, pur senza manifestazioni eclatanti, del metodo intimidatorio dell'associazione criminosa. La scelta e l'orientamento al voto, mediante impegni cogenti e condivisi fra le due locali (come emergeva dalle numerosissime e significative conversazioni intercettate e analiticamente esaminate, fra

Gangemi, gli odierni imputati, altri affiliati, esponenti di vertice del sodalizio calabrese e gli stessi candidati), al fine di inserire nella pubblica amministrazione soggetti contigui all'associazione e disposti a mettersi al servizio della stessa, in cambio del procacciamento di voti per la loro elezione, costituiva espressione rilevante della proiezione esterna del metodo mafioso del sodalizio. I candidati, infatti, erano consapevoli del vincolo che, con la promessa della loro messa a disposizione per rendere favori agli affiliati calabresi nel corso del mandato (già prima e dopo le elezioni), andavano a contrarre, rapportandosi consapevolmente con il sodalizio criminale e con gli esponenti di vertice della 'ndrangheta.

Con particolare riguardo alla locale di Ventimiglia, la Corte, rievocando l'accertamento definitivo della sentenza "La Svolta", evidenziava come il sodalizio esternasse il metodo mafioso anche mediante la consumazione di tipici reati-fine da parte di taluni dei suoi affiliati (Marcianò, Gallotta, Roldi, Castellana), come l'usura, l'estorsione o atti di violenza commessi con l'aggravante mafiosa; mentre non rilevava, ai fini della valutazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., aggravato peraltro dalla consapevole disponibilità di armi e munizioni (come accertato per la locale di Ventimiglia dalla sentenza "La Svolta"), il fatto che gli imputati Barilaro Fortunato e Francesco, Ciricosta e Pepè, membri della medesima locale, non avessero partecipato individualmente alla consumazione di tali reati.

In conclusione, ad avviso della Corte, risultava provata sia l'esistenza e la sinergia operativa delle due locali di Genova e Ventimiglia, anche in coordinamento con altre locali e con la 'ndrangheta calabrese, di cui replicano modelli di vita e rituali, con cui scambiano informazioni e da cui ricevono direttive, sia l'esternazione del metodo mafioso attraverso l'orientamento al voto previa stipulazione di patti con taluni candidati, consapevoli di rapportarsi all'associazione 'ndranghetista, nonché, per la locale di Ventimiglia, anche attraverso la consumazione di reati-fine connotati dal metodo mafioso e dall'uso di armi. Così come risultava provata la concreta ed effettiva affiliazione degli imputati, in veste di meri partecipi, alle rispettive locali, capeggiate quella di Genova da Gangemi e quella di Ventimiglia da Marcianò.

Affermata, in riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità degli imputati (Battista, Bruzzaniti, Garcea, Multari e Nucera del reato di cui all'art. 416-*bis*, commi 1 e 3, cod. pen.; Fortunato e Francesco Barilaro, Ciricosta e Pepè del medesimo reato, aggravato ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5), la Corte - ai fini del trattamento sanzionatorio - disapplicava la recidiva per Francesco Barilaro, Pepè e Battista, mentre la riteneva per Garcea e Bruzzaniti, in considerazione dei numerosi precedenti per gravi delitti di cui essi erano gravati; concedeva le attenuanti generiche a Battista e Bruzzaniti (equivalenti per quest'ultimo alla recidiva), per la loro posizione ritenuta più defilata e subalterna all'interno del sodalizio; le negava agli altri imputati o perché gravati da gravi precedenti penali (Garcea e Pepè) o perché - sebbene incensurati - non si erano affatto dissociati dal vincolo di adesione al sodalizio criminale di appartenenza. Quindi, con la diminuzione del rito abbreviato, condannava Francesco e Fortunato Barilaro, Pepè e Ciricosta alla pena di anni 6 di reclusione; Nucera, Multari e Bruzzaniti alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione; Battista, alla pena di anni 3 mesi 1 e

giorni; Garcea alla pena di anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione: oltre per tutti la misura di sicurezza della libertà vigilata e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di tutti gli imputati.

3.1. L'Avv. Marco Bosio, per gli imputati Francesco e Fortunato Barilaro, Michele Ciricosta e Benito Pepè, ha dedotto con autonomi ma perfettamente sovrapponibili motivi di ricorso:

- la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza di una visibile "esternazione del metodo mafioso" da parte della locale di Ventimiglia, affermata dal giudice di rinvio pure in assenza di rilevanti indici rivelatori di una proiezione esterna delle modalità operative del sodalizio; dalla vicenda dell'appoggio elettorale a taluni candidati nelle elezioni regionali del 2010 non sarebbero emerse condotte effettivamente prevaricatorie e condizionanti il libero esercizio del voto;

- il vizio motivazionale quanto al riferimento del dato storico della unitarietà strutturale della 'ndrangheta ai sodalizi delocalizzati in regioni diverse da quella della casa madre, mentre per ciascuno di questi dovrebbe dimostrarsi l'autonomo livello di carica intimidatoria;

- il vizio motivazionale circa la ritenuta partecipazione dei ricorrenti Barilaro, Ciricosta e Pepè alla locale di Ventimiglia, desunta dall'accertamento definitivo di cui alla sentenza n. 3451/2015 della Corte d'appello di Genova nel processo "La Svolta", che tuttavia riguardava il capo della locale, Giuseppe Marciànò, e altri affiliati, mentre agli odierni ricorrenti sarebbe stata contraddittoriamente attribuita il ruolo di partecipi della diversa locale di Bordighera;

- la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'identificazione di condotte asintomatiche e non qualificate di partecipazione al sodalizio mafioso (presenza a funerali o a vari incontri e riunioni), attesa peraltro l'inutilizzabilità della conversazione intercettata il 16/08/2011 fra Giuseppe e Vincenzo Marciànò nel diverso processo di cui alla sentenza definitiva "La Svolta";

- il vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'associazione armata, desunta dalla medesima sentenza nel separato processo "La Svolta";

- il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza e l'età anziana degli imputati.

3.2. L'Avv. Franz Sarno, con autonomo ricorso per Fortunato Barilaro, ha denunciato la carenza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermata ascrivibilità al suo assistito del delitto di partecipazione alla locale di Ventimiglia, pure in assenza di rilevanti contributi partecipativi al sodalizio criminale.

3.3. L'Avv. Emanuele Lamberti, con autonomo ricorso per Michele Ciricosta, cui ha fatto seguito una memoria difensiva, ha dedotto: - per il profilo della insussistenza di una effettiva capacità intimidatoria del sodalizio criminale costituente articolazione territoriale della

ndrangheta calabrese, la violazione di legge e il vizio motivazionale, quanto alla definizione da parte del giudice di rinvio del reato associativo come di pericolosità in astratto e del conseguente ruolo di partecipe, nonché circa la ritenuta conformità della norma di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., come interpretata e applicata dalla giurisprudenza nazionale, alla Direttiva Quadro 2008/841/GAI, essendosi inoltre la Corte territoriale rifiutata di rimettere la relativa questione pregiudiziale alla CGUE; - la carenza e l'illogicità della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, pure ad altri coimputati concesse, nonostante le precarie condizioni di salute dell'imputato ultraottantenne.

3.4. Il difensore di Raffaele Battista, Avv. Alessandro Lanata, ha denunciato: - la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza di una locale di Genova e di una visibile esternazione del relativo metodo mafioso, affermata apoditticamente dal giudice di rinvio pure in assenza di rilevanti indici rivelatori, atteso che dalla vicenda dell'appoggio elettorale a candidati nelle elezioni regionali del 2010 non sarebbero emersi comportamenti effettivamente condizionanti il libero esercizio del voto; - la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla partecipazione, anche sotto l'aspetto soggettivo, di Battista al sodalizio criminale, che sarebbe stata affermata solo sulla base della sua rilevata presenza in due occasioni, l'11/04 e il 28/04/2010, nel negozio di Gangemi, e del tenore di una successiva telefonata a Belcastro, nonché dell'assenza - uno "sgarbo" secondo Gangemi - al funerale di un suo congiunto e del preteso "tradimento" del patto elettorale attraverso l'appoggio a Fortunella Moio: circostanze queste emerse dall'intercettazione delle relative conversazioni.

3.5. Il difensore di Rocco Bruzzaniti e Antonino Multari, Avv. Pietro Bogliolo, ha dedotto: - la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla concreta esternazione del metodo mafioso, affermata apoditticamente dal giudice di rinvio pure in assenza di rilevanti indici rivelatori, ed alla partecipazione, anche sotto l'aspetto soggettivo, di Bruzzaniti e Multari alla locale di Genova, che sarebbe stata affermata solo sulla base della loro presenza ad alcune riunioni o di conversazioni nel negozio di Gangemi, rivelate da intercettazioni ambientali e dalle operazioni di monitoraggio della polizia giudiziaria; quanto all'appoggio elettorale a taluni candidati nelle elezioni regionali del 2010 non sarebbero emersi comportamenti effettivamente condizionanti il libero esercizio del voto, ma solo la controversa scelta degli stessi.

3.6. Nell'interesse di Rocco Bruzzaniti, l'Avv. Maria Brucale ha inoltre censurato, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, sia l'apodittica e apparentemente motivata affermazione della sua appartenenza al sodalizio 'ndranghettistico di Genova, pure definita "defilata, subalterna ed esecutiva", sia l'applicazione della recidiva.

3.7. L'Avv. Paolo Bonanni, difensore di Onofrio Garcea, ha denunciato la violazione di legge e il vizio motivazionale, anche per travisamento della prova: - in relazione alla ritenuta esternazione del metodo mafioso mediante l'avvalimento della forza intimidatrice da parte

della locale di Genova, pure in assenza di rilevanti indici rivelatori, quale non poteva considerarsi la vicenda del controverso appoggio elettorale promesso ad alcuni candidati nelle elezioni regionali del 2010, senza che ne fosse ostacolato l'esercizio libero del voto; - in relazione alla partecipazione di Garcea al sodalizio criminale (quale braccio destro di Gangemi, capo riconosciuto della locale), che sarebbe stata affermata nonostante la carenza di effettivi indici di appartenenza, solo sulla base di conversazioni intercettate fra terze persone e della sua presenza ad alcune riunioni; - in relazione all'ingiustificata applicazione della recidiva e all'immotivato diniego delle attenuanti generiche, pure concesse ad altri coimputati.

3.8. Il difensore di Lorenzo Nucera, Avv. Mario Iavicoli, ha infine censurato l'impugnata sentenza per entrambi i profili del vizio di motivazione: - quanto alla ritenuta partecipazione dell'imputato, anche per l'aspetto dell'elemento soggettivo, alla locale di Genova, affermata sulla base della sua presenza solo a pochi e circostanziati incontri, definiti apoditticamente "di 'ndrangheta"; - quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse ad altri coimputati nella medesima posizione processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dei ricorsi, autonomi ma per molti versi sostanzialmente sovrapponibili, presentati dai difensori degli imputati non sono fondati.

2. La seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 24851/2017, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Genova del 19/02/2016 - di conferma di quella assolutoria di primo grado - per violazione ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Osservava la Corte di legittimità che entrambi i giudici di merito, pur avendo rilevato in fatto la sussistenza di numerosi indici rivelatori dell'esistenza di strutture delocalizzate in Liguria collegate alla 'ndrangheta calabrese (i contenuti delle conversazioni intercettate, le riunioni segrete, l'uso di un linguaggio criptico, i riti di affiliazione e di conferimento delle doti, le delibere concordate con la casa madre sugli appoggi elettorali ai candidati Praticò, Saso e Moio, l'obbedienza alle direttive calabresi, la partecipazione di rappresentanti delle locali liguri ad eventi come matrimoni e funerali e alle più significative vicende della 'ndrangheta calabrese, come la riunione alla Madonna di Polsi), di cui replicavano rituali, moduli organizzativi e rapporti gerarchici, ne avevano escluso la rilevanza penale sulla base di una valutazione parcellizzata dei singoli episodi che pure esprimevano caratteristiche e collegamenti dell'associazione mafiosa.

La Corte sollecitava il giudice di rinvio a valutare le evidenze probatorie secondo le consolidate regole di inferenza logica in tema di esame d'insieme e non atomistico di condotte

frazionate, a dare adeguato rilievo al collegamento organico-funzionale fra il gruppo ligure e l'organizzazione calabrese, a tenere conto di una serie di sentenze passate in giudicato ed a considerare, quanto alla proiezione esterna del metodo mafioso, che essa per le strutture delocalizzate di mafie classiche non necessita di azioni eclatanti o di reati-fine connotati da violenza o minaccia, potendo l'uso della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo esteriorizzarsi in forme più subdole e striscianti mirate al controllo degli apparati pubblici e delle attività economiche.

Il relativo principio di diritto è stato così enunciato nella massima Rv. 270442: *"Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie "atipiche", non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che per le organizzazioni diverse dalle c.d. mafie storiche, la valutazione della sussistenza del requisito dell'esternazione del metodo mafioso, non deve essere necessariamente parametrata all'impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale dell'organizzazione, giacché la condizione di assoggettamento e di omertà - variabile dipendente dalla permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa - costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato)"*.

Va premesso in proposito che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, nel mantenere piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, deve colmare le lacune motivazionali e le incongruenze logiche rilevate, con il divieto di ripetere il percorso logico già censurato e di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, nonché con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto (Cass., Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F, Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811).

In tal senso, la Corte d'appello di Genova, quale giudice di rinvio, ha proceduto innanzitutto all'acquisizione delle già citate pronunce definitive che hanno accertato l'esistenza e l'operatività delle "locali" di 'ndrangheta di Genova e Ventimiglia: - sentenza "Crimine", Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/07/2015, di condanna di Domenico Gangemi come capo della locale della 'ndrangheta di Genova; - sentenza Tribunale di Reggio Calabria in data 08/03/2012, di condanna di Domenico Belcastro come esponente di vertice della medesima locale; - sentenza "La Svolta" della Corte d'appello di Genova in data 10/12/2015, di condanna di numerosi soggetti come partecipi della locale di 'ndrangheta di Ventimiglia, diretta da Giuseppe Marcianò; - sentenza "Albachiara" della Corte d'appello di Torino del 10/12/2013, di condanna di Bruno Pronestì, Giuseppe Maiolo e Giuseppe Caridi come esponenti di vertice o partecipi della locale del Basso Piemonte in contatto con le locali liguri.

Ha, poi, fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale per cui, in tema di valutazione della prova, nel giudizio dibattimentale è utilizzabile come "fatto notorio", ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, nel caso in cui - come nella specie - il sodalizio criminale oggetto di prova coincide, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo è pressoché identico in entrambi i procedimenti (da ultimo, Cass., Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753).

La Corte territoriale ha quindi indicato il complessivo quadro probatorio costituito dalle intercettazioni ambientali degli incontri in Calabria o in Liguria fra esponenti dell'associazione mafiosa, dagli esiti dei servizi di pedinamento e osservazione di polizia giudiziaria, preceduti o seguiti da intercettazioni ambientali, relativi a riunioni 'ndranghetiste, dagli accertamenti di polizia giudiziaria circa la effettiva partecipazione degli imputati a rituali ed eventi di 'ndrangheta, come la riunione annuale di Polsi, funerali e matrimoni di affiliati in rappresentanza delle locali, interventi personali per vicende interne all'associazione, contatti con esponenti di vertice della casa madre calabrese.

Ciò posto, la Corte territoriale ha concluso che risultava giudizialmente accertata con sentenze definitive l'esistenza sia della locale di Genova capeggiata da Gangemi che di quella di Ventimiglia capeggiata da Marciànò e che non era affatto controversa la qualità di 'ndranghetisti degli imputati.

L'esistenza e l'operatività delle due locali era altresì riscontrata dalle numerosissime conversazioni intercettate.

Per la locale di Genova, assumeva preminente rilievo la conversazione del 14/08/2009 a Rosarno fra Gangemi, capo della locale di Genova, e il capocrimine Oppedisano, in cui gli interlocutori parlano del conferimento delle cariche, delle formule di affiliazione, della partecipazione rituale di rappresentanti delle locali liguri a un matrimonio e alla riunione di Polsi, di vicende di affiliati liguri della locale genovese.

Per la locale di Ventimiglia erano significative le conversazioni 24/01/2010 e 01/04/2010 fra Gangemi e Condidorio e la conversazione 07/02/2010 fra Gangemi e Bruzzaniti, in cui gli affiliati della zona del Ponente Ligure vengono definiti "*gli uomini di Ventimiglia*". L'esistenza delle locali liguri emergeva inoltre: da una serie di conversazioni fra Domenico Belcastro e Giuseppe Commisso in Siderno in date 19/08/2009, 05/10/2009, 04/03/2010 e nella primavera 2010, sull'attività della locale genovese e sull'appoggio della 'ndrangheta ai candidati alle elezioni regionali Sasò, Praticò, Moio; dalla conversazione del 20/08/2010 fra Pronesti, capo della locale del Basso Piemonte, e l'affiliato Persico; dalle plurime conversazioni intercettate (tutte analiticamente trascritte nella sentenza di primo grado) presso il negozio genovese di Gangemi, costante punto di riferimento degli affiliati, nelle quali gli interlocutori parlano di partecipazione in rappresentanza rituale a matrimoni e funerali o alla riunione annuale di Polsi, di censurabili "trascuranze" degli affiliati, di contatti e "ambasciate" della casa madre, delle promesse elettorali e degli impegni di lealtà "alla Calabria" pretesi dai candidati,

graditi dalla casa madre, alle elezioni regionali liguri del 2010, Saso e Praticò, con le critiche alla "trascuranza" di Belcastro che aveva deciso di appoggiare Fortunella Moio, imparentata con affiliati della locale di Ventimiglia; dalle ulteriori conversazioni intercettate dalle quali emergevano i contatti effettivamente avuti prima e dopo le elezioni da Gangemi con i candidati, con le reciproche promesse di procurare centinaia di voti in cambio della "lealtà" degli eletti per la soluzione dei problemi degli affiliati.

Dalle citate conversazioni emerge altresì il riconosciuto collegamento organico-funzionale e la collaborazione delle due locali liguri sia con l'associazione madre operante in Calabria che con le locali dislocate in altre regioni.

Era stata infatti monitorata dalla polizia giudiziaria la partecipazione degli odierni imputati a plurimi incontri e riunioni di 'ndrangheta di Gangemi e Belcastro con esponenti di vertice e affiliati di altre locali, con particolare riferimento a quella del Basso Piemonte capeggiata da Pronestì (condannato con la sentenza "Albachiara"): la riunione del 27/12/2009 a Bosco Marengo nell'abitazione di Pronestì, con Gangemi, Condidorio e Nucera; quella del 17/01/2010 a Bordighera presso l'immobile di proprietà di Pepé, con Gangemi, Multari, Garcea, Belcastro, Ciricosta, Fortunato e Francesco Barilaro e Pepé; quella del 28/02/2010 ad Alessandria presso l'abitazione di Giuseppe Caridi, con Gangemi, Garcea, Fortunato e Francesco Barilaro, Pepé e Ciricosta; quella del 16/03/2010 a Lavagna, con Gangemi, Garcea, Condiridio, Belcastro, Rodà, mentre era invitato anche Bruzzaniti; quella del 30/05/2020 a Bosco Marengo presso l'abitazione di Pronestì, con Gangemi, Nucera, Condidorio e altri affiliati. Le riunioni si svolgevano con i rituali di 'ndrangheta e, utilizzando un linguaggio criptico, avevano ad oggetto riti di affiliazione o conferimenti di cariche, la soluzione di "trascuranze", l'indicazione delle rappresentanze ad eventi di rilievo, la valutazione degli appoggi elettorali ai candidati per le elezioni regionali del 2010, l'eventuale formazione di una "società minore", l'esame delle direttive provenienti dalla casa madre calabrese; erano segrete e ad esse partecipavano anche soggetti poi definitivamente condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., come affiliati della locale del Basso Piemonte (sentenza Corte d'appello Torino n. 4447/2013, "Albachiara").

La Corte territoriale ha infine preso in esame gli specifici elementi indizianti della partecipazione dei singoli imputati all'associazione mafiosa.

La risalente affiliazione di Fortunato e Francesco Barilaro, Michele Ciricosta e Benito Pepé alla locale di Ventimiglia ("*quelli di Ventimiglia*" secondo Gangemi) emergeva dall'univoco tenore della conversazione intercettata il 16/08/2011 fra Giuseppe e Vincenzo Marcianò, capi di quella locale, riportata per esteso nella motivazione della sentenza "La Svolta" e perciò validamente utilizzabile nel presente procedimento ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen. L'adesione alla locale era altresì confermata dalle plurime conversazioni intercettate, dagli esiti dei servizi di pedinamento e monitoraggio di polizia giudiziaria, dalla loro accertata presenza alle suindicate riunioni di 'ndrangheta con rappresentanti di altre locali liguri e del Basso Piemonte, nel corso delle quali venivano conferite doti e cariche agli affiliati, nonché a matrimoni e funerali di esponenti di vertice del sodalizio in rappresentanza della locale, e dal

diretto coinvolgimento nell'operazione di appoggio ai candidati Praticò, Saso e Moio nelle elezioni regionali del 2010.

Anche la partecipazione degli imputati Battista, Bruzzaniti, Garcea (considerato il braccio destro di Gangemi, capo indiscusso della locale genovese), Multari e Nucera alla locale di Genova era pacificamente desumibile, alla stregua delle conversazioni intercettate e dei servizi di pedinamento e monitoraggio di polizia giudiziaria, dalla loro accertata partecipazione alle varie riunioni di 'ndrangheta suelencate, a matrimoni e funerali di esponenti di vertice del sodalizio in rappresentanza della locale, e dal diretto coinvolgimento nell'operazione di appoggio ai candidati Praticò, Saso e Moio nelle elezioni regionali del 2010.

La Corte si soffermava, in particolare, sulla vicenda dell'appoggio elettorale delle due locali ai candidati graditi e indicati nelle "ambasciate" della casa madre calabrese (Saso e Praticò, già consigliere regionale il primo e consigliere comunale di Genova il secondo, e Fortunella Moio, figlia e nipote di affiliati), nelle elezioni regionali liguri del 2010, già posta in luce dalle citate sentenze dei processi "Crimine" e "La Svolta". E ne valorizzava la portata - seguendo le indicazioni sul punto della sentenza di annullamento con rinvio della S.C. - come momento di concreta proiezione esterna, pur senza manifestazioni eclatanti o atti di violenza e minaccia, della forza intimidatrice dell'associazione criminosa.

La scelta e l'orientamento al voto, mediante impegni cogenti anche se non sempre condivisi fra le due locali (come emergeva dalle numerosissime e significative conversazioni intercettate e analiticamente esaminate, fra Gangemi, gli odierni imputati, altri affiliati, esponenti di vertice del sodalizio calabrese e gli stessi candidati), al fine di inserire nella pubblica amministrazione soggetti contigui all'associazione e disposti a mettersi al servizio della stessa in cambio del procacciamento di centinaia di voti per la loro elezione, costituiva logicamente, ad avviso della Corte territoriale, un momento di esternazione esterna del metodo mafioso del sodalizio. I candidati, infatti, erano consapevoli del vincolo che, con la promessa della loro messa a disposizione per rendere favori agli affiliati nel corso del mandato (già prima e dopo le elezioni), rapportandosi consapevolmente con gli esponenti di vertice della 'ndrangheta, andavano a contrarre.

Con particolare riguardo alla locale di Ventimiglia, la Corte territoriale, rievocando l'accertamento definitivo della sentenza nel processo "La Svolta", evidenziava come il sodalizio esternasse il metodo mafioso anche mediante la consumazione di tipici reati-fine da parte di taluni dei suoi esponenti di vertice ed affiliati (Marcianò e altri), come l'usura, l'estorsione o atti di violenza con l'aggravante mafiosa; mentre non rilevava, ai fini della valutazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato peraltro dalla consapevole disponibilità di armi e munizioni (come accertato per la locale di Ventimiglia dalla sentenza nel processo "La Svolta"), il fatto che gli imputati Fortunato e Francesco Barilaro, Ciricosta e Pepè, membri della medesima locale, non avessero partecipato individualmente alla consumazione di tali reati.

In conclusione, ad avviso della Corte territoriale, risultava provata sia l'esistenza e la sinergia operativa delle due locali di Genova e Ventimiglia, anche in coordinamento con altre

locali e con la 'ndrangheta calabrese, di cui replicavano modelli organizzatori e rituali, con cui scambiavano informazioni e da cui ricevevano direttive, sia l'esternazione del metodo mafioso attraverso l'orientamento al voto previa stipulazione di patti con taluni candidati, consapevoli di rapportarsi all'associazione 'ndranghetista, nonché, per la locale di Ventimiglia, anche attraverso la consumazione di reati-fine connotati dal metodo mafioso e dall'uso di armi.

Così come risultavano provati l'effettiva, stabile e organica compenetrazione dei ricorrenti nel tessuto organizzativo dei rispettivi sodalizi e il concreto e apprezzabile contributo collaborativo da ciascuno offerto – nel ruolo di partecipi – alle locali dirette quella di Genova da Gangemi e quella del Ponente Ligure da Marcianò.

Con specifico riguardo alla locale di Ventimiglia, la circostanza aggravante della disponibilità di armi da parte degli associati, prevista dall'art. 416-*bis*, comma quarto, cod. pen., era configurabile a carico dei partecipi, i quali non potevano non esserne consapevoli per la notorietà del dato storico e per il concreto utilizzo di esse da parte di taluni affiliati in vicende criminose giudizialmente accertate.

3. Orbene, trattasi a ben vedere di approfondite ed estese valutazioni di merito, adeguatamente sorrette da evidenze probatorie, logicamente argomentate e pienamente adesive all'obbligo di uniformarsi ai *dicta* enunciati, con riferimento al rinnovato percorso motivazionale, nella sentenza di annullamento della Suprema Corte. Di talché, le censure comuni a tutti i ricorsi degli imputati, riguardanti l'apprezzamento di attendibilità e coerenza dei dati probatori, puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal giudice di rinvio ai fini dell'accertamento sia della esistenza delle locali di Genova e di Ventimiglia, sia della configurabilità del requisito della "esternazione del metodo mafioso", ritenuta in presenza di significativi indici rivelatori di una proiezione esterna delle modalità operative del sodalizio, sia della effettiva affiliazione di ciascuno degli imputati alle suddette locali nel ruolo di meri partecipi, risultano in parte sprovviste del requisito di specificità e per altro verso infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose, non consentite alla Corte di legittimità. I ricorrenti non si misurano realmente con gli elementi di prova e gli apprezzamenti di merito che sono stati scrutinati dalla Corte d'appello - come giudice di rinvio - con un diffuso, analitico e logico apparato argomentativo, sulla scorta e in osservanza delle puntuali indicazioni metodologiche enunciate dalla sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio. Sicché il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.

Anche con riguardo alla ritenuta aggravante della disponibilità di armi e munizioni per gli affiliati alla locale di Ventimiglia, la spiegazione offerta dal giudice di rinvio appare coerente con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez.

1, n. 7392 del 12/09/2017, Di Majo, Rv. 272403), secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-*bis*, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, assumendo rilievo a tal fine anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio, desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice dia conto nella motivazione del provvedimento, com'è avvenuto nella specie con il precipuo richiamo della Corte territoriale alla sentenza pronunciata nel processo "La Svolta".

4. Va ribadito inoltre - condividendosi senza riserve l'apparato argomentativo della sentenza di questa Corte n. 55748/2017, Rv. 271744 (riguardante le posizioni di alcuni affiliati della locale di Ventimiglia, diretta da Giuseppe Marcianò) - che non sussiste alcuna incompatibilità tra la costruzione normativa e giurisprudenziale della fattispecie associativa mafiosa di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e le prescrizioni della Decisione Quadro 2008/841 GAI, con riferimento sia alla descrizione delle condotte punibili che al trattamento sanzionatorio. Richiamando integralmente le ragioni esposte nella citata sentenza di legittimità, ritiene la Corte che non sussiste affatto quel contrasto inconciliabile denunziato dal difensore di Ciricosta, Avv. Emanuele Lamberti, tale da determinare l'obbligo di rimessione pregiudiziale della relativa questione interpretativa alla CGUE o alla Corte costituzionale.

5. Privi di pregio e inammissibili appaiono, infine, gli invero generici motivi di ricorso con i quali alcuni ricorrenti hanno censurato il giudizio di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Francesco e Fortunato Barilaro, Ciricosta, Pepè, Garcea, Nucera) o di applicazione della recidiva (Bruzzaniti, Garcea).

La Corte territoriale non ha affatto omesso di giustificare le statuizioni concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o l'applicazione della recidiva, avendo anzi esplicitamente indicato in motivazione, ai fini della commisurazione della pena adeguata, i dati fattuali considerati significativi per ciascuno degli imputati (i gravi o plurimi precedenti penali per taluni e la mancata dissociazione dal vincolo di adesione al sodalizio mafioso di appartenenza per altri), perciò ostativi al riconoscimento di un più mite trattamento sanzionatorio. Di talché, anche con riguardo ai motivi di ricorso attinenti alla dosimetria della pena, oggetto di autonome doglianze da parte dei menzionati ricorrenti, sia il diniego delle attenuanti generiche che l'applicazione della recidiva sono stati puntualmente e individualmente apprezzati dalla Corte d'appello con riguardo a solidi e insindacabili criteri di merito, ancorati prevalentemente alla negativa personalità degli stessi.

6. I ricorsi vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/10/2020

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

